

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATI-

VO PER ALTRI ENTI CONVENZIONATI

CIG 73964721C9

TRA

IN.VA. S.p.A. Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture, con sede legale in Brissogne (AO), Località L'Île-Blonde n. 5, Cap. 11020, con capitale sociale pari a Euro 5.100.000 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Aosta 00521690073, di seguito indicata anche come "CUC", in persona del Direttore Generale Sig. **Enrico ZANELLA**, a quanto infra facoltizzato in forza di atto del 15/10/2013;

E

Aon S.p.A., sede legale in Via Andrea Ponti n. 8/10 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 10203070155, P. IVA 11274970158 domiciliata ai fini del presente atto c/o la sede legale dell'impresa, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Sig. **Andrea Alessandro PARISI** (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

- che la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)", che prevede l'attribuzione ad IN.VA. S.p.A., delle funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296;

- che la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 ha approvato le linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale da parte di IN.VA. S.p.A. per l'acquisizione di servizi e forniture;

- che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha istituito nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- che con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 IN.VA. S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Valle d'Aosta n. 1089 del 12 agosto 2016 ha approvato lo schema di "Approvazione del nuovo schema di convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Consiglio permanente degli Enti Locali, Azienda U.S.L. Valle d'Aosta e Società IN.VA. S.p.A.".

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 22 luglio 2016 recante "Approvazione del documento programmatico degli acquisti di servizi e forniture aventi caratteristiche standardizzabili acquisibili dalla CUC tramite convenzioni quadro, per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, gli enti locali e la Centrale Unica di Committenza

(CUC) Regionale.”

- che la CUC, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa e nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, con determina n. 1631 del 22/02/2018 ha indetto una procedura aperta, per l'indizione della “Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le pubbliche amministrazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta e altri enti convenzionati” con previsione di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che con determinazione n. 6628 del 16 luglio 2018, la CUC ha aggiudicato definitivamente la procedura di gara per il lotto 5 a Aon S.p.A.;

- che il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

- che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le singole Amministrazioni Contraenti, né tantomeno la CUC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle singole Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

- che i singoli ordinativi di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi

allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione e per la formulazione dell'offerta;

- che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1) VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara e la cauzione definitiva le Schede tecniche di conformità, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: Allegato "A" il Capitolato Tecnico, "B" elenco delle prestazioni, "C" l'Offerta del Fornitore, "l'Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura) e infine l'Allegato "E" (Regolamento generale "Sistema telematico di acquisto CUC-VDA", disponibile all'indirizzo <https://inva.faber.com/> nella sezione: Sito e riferimenti – Regolamento generale

ARTICOLO 2) DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

La presente Convenzione è regolata:

a) dal Capitolato Tecnico, dall'elenco delle prestazioni, dall'offerta del Fornitore e dai

documenti, atti e normative ivi richiamati;

b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e negli ordinativi di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, la CUC e/o le singole Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 3) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, relativa servizio di brokeraggio assicurativo per **Altri enti convenzionati**.

Con la stipulazione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti, che utilizzano la convenzione nel suo periodo di validità ed efficacia, a prestare tutti i servizi oggetto della presente convenzione, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'Ordinativo come definito nella presente Convenzione.

Il Fornitore dovrà in ogni caso assicurare, pena l'applicazione di tutti i rimedi e le azioni previste nella presente Convenzione a tutela della CUC e delle Amministrazioni Contraenti, la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura.

I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite

nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'elenco delle prestazioni.

In particolare, sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, oltre agli ulteriori oneri previsti dalla presente convenzione.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche alle prestazioni senza preventiva accettazione da parte dell'Amministrazione contraente.

ARTICOLO 4) CORRISPETTIVI

Il servizio di cui trattasi non comporta per le Amministrazioni contraenti alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle compagnie assicuratrici, sulla base della provvigione fissa per tutta la durata contrattuale indicata nella documentazione di gara.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali sulla base dei premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui le Amministrazioni contraenti non ritengano di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

ARTICOLO 5) DURATA

La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di attivazione.

Per durata della Convenzione si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione degli ordinativi di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.

I singoli ordinativi di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti decorrono dalla data di adesione delle Amministrazioni Contraenti ed avranno una durata pari a 36 mesi.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli ordinativi di Fornitura.

L'Ente Committente si riserva la facoltà, ai sensi e nei limiti dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di avvalersi dell'opzione della proroga per 6 mesi. Il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ente committente.

L'Ente Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di esercitare l'opzione del rinnovo per un ulteriore periodo di 36 mesi anno.

Tale opzione potrà essere applicata, previa valutazione circa la soddisfazione del servizio prestato.

ARTICOLO 6) COSTI DELLA SICUREZZA

Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, se necessario, a produrre il documento di valutazione dei rischi da interferenze, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

I Punti Ordinanti dovranno indicare nell'Ordinativo di Fornitura i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a Euro 0,00 (zero/00), così come sopra determinati.

I costi di cui al comma 2 saranno a carico delle Amministrazioni Contraenti, che a tal fine li indicano come previsto dal precedente comma 2 nell'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore espone con separata evidenza detti costi nella fatturazione, associandoli all'Ordinativo che li ha indicati e per la cui consegna il Fornitore ha sostenuto tali spese.

Con riferimento alla presente Convenzione, le Parti prendono atto che non sussistono oneri interferenziali ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi che i costi della sicurezza sono pari a Euro 0,00 (zero/00).

ARTICOLO 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed alle figure ad essi equiparate derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali ed alle figure ad essi equiparate, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, alla puntuale applicazione del CCNL di categoria.

ARTICOLO 8) OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi oggetto della Convenzione, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella Convenzione e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'elenco delle prestazioni, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- a prestare i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla CUC di procedere in qualsiasi momento e an-

che senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei servizi eseguiti nel rispetto dei requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico, nell'elenco delle prestazioni e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, la CUC si riserva di verificare la conformità dei servizi, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell'elenco delle prestazioni, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della CUC, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

ARTICOLO 9) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di veri-

fica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Le Amministrazioni Contraenti trasmettono alla CUC e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità).

ARTICOLO 10) PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'Amministrazione contraente provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del Broker. Pertanto, il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso, ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile.

Il Broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare all'Amministrazione contraente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del regolamento di contabilità dell'Ente previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, su conto corrente dedicato.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

presso Banca Alpi Marittime, Corso Nizza 50/52 12100 Cuneo IBAN

IT10P0845010200000000011314

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi

sono:

Sig. Enrico Boglione C.F. BGLNRC52H07L219Q;

Sig. Gaetano D'Agata C.F. DGTGTN59R16G674N;

Sig. Alessandro Molino C.F. MLNLSN81M25A485M;

Sig. Edoardo Casolari C.F. CSLDRD73C20L219D

ARTICOLO 11) REPORTISTICA

Il Broker deve inviare alla Stazione appaltante, su base annuale, i dati riassuntivi relativi alle prestazioni effettuate.

La Stazione appaltante può richiedere al Broker l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica.

In particolare i report annuali, da inviare in formato file .xls, devono contenere almeno le seguenti informazioni per ciascuna Amministrazione contraente:

- Prestazioni effettuate;
- eventuali penali applicate dall'Amministrazione contraente;
- e ogni altra informazione richiesta dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 12) MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, la CUC potrà effettuare apposite analisi sui dati in suo possesso, con particolare riferimento a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo ad analisi di natura statistica e/o economica volte a valutare l'andamento dei consumi, le tipologie di acquisto effettuate dai Punti Ordinanti, nonché qualsiasi altra analisi ritenesse ne-

cessaria.

ARTICOLO 13) PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione potrà applicare penalità, nel rispetto dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto riportato nell'allegato alla presente convenzione "Elenco delle prestazioni".

Spetta alla singola Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, dall'elenco delle prestazioni e nell'offerta presentata, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali.

Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o la CUC, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno tramite PEC al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee ad insidacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente e/o della CUC a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 14) CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 20/7/2018 da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. avente n. 1290972 di importo pari ad Euro 16.061,00 = (sedicimilasessantuno/00). In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della CUC. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto CUC, fermo restando che gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a CUC, la quale ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal-

la stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della CUC verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla CUC.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla CUC.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla CUC.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la CUC ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando la CUC e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Or-

dinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti.

Articolo 15 – RISOLUZIONE CONVENZIONE

Oltre a quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato tecnico, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, l'Amministrazione contraente e/o la CUC hanno la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la CUC ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

Salvo non sia disposto diversamente da parte della CUC, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.

La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, la CUC ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione (pari al

valore massimo iniziale della Convenzione - detratto il valore degli Ordinativi di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della CUC al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nei casi di risoluzione dei Contratti di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante PEC, alla CUC per le opportune ed eventuali modifiche.

Resta inteso che la CUC e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'ANAC, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, la CUC si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

La convenzione può essere espressamente risolta, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nelle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico.

Per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi:

- a. applicazione di penali che superino cumulativamente le 10 segnalazioni annue per ogni singolo ordinativo di fornitura;
- b. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c. cessione di tutto o parte del Contratto;

- d. subappalto non autorizzato;
- e. ingiustificata sospensione della fornitura;
- f. fallimento o altre procedure concorsuali;
- g. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- i. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- j. nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- k. nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.
- m. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte della CUC e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura la CUC avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso resta fermo il diritto della CUC al risarcimento

dell'ulteriore danno.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla CUC previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la CUC non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione la CUC si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

Qualora la CUC receda dalla Convenzione ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

ARTICOLO 16) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, la CUC e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio

1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ARTICOLO 17) SUBAPPALTO

Il Fornitore, come previsto dalla documentazione di gara, non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 18) TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di pertinenza e non eccedenza correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dagli artt. 5 e ss. del Reg. Eu 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. 101/2018 con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure tecniche, logiche ed organizzative per assicurare che i trattamenti dei dati siano conformi alle esigenze normative ed dai provvedimenti dell'autorità di controllo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15-23 del Reg. Eu 2016/679

La durata del trattamento dei dati personali è limitata con la durata del contrat-

to/convenzione e delle sue eventuali proroghe e saranno comunque conservate per il periodo di tempo imposto dal rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e antiriciclaggio

La CUC tratta i dati relativi alla Convenzione ed alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinatori di Fornitura per legittimo interesse ai sensi dell' art. 6, comma 1, lett. f) del Regolamento, per la gestione della convenzione e per l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili.

Più specificamente, la CUC acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di CUC dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli ordinativi di fornitura. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza alla CUC dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi e con modalità organizzative e logiche strettamente correlate alle finalità indicate. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità perseguite con il trattamento dei medesimi.

Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali po-

tranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e ai suoi allegati.

Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni di quanto disposto dal Reg Eu 2016/679, dal D. Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D. lgs. 101/2018.”.

ARTICOLO 19) SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico la CUC e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni non soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 20) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la CUC sarà competente esclusivamente il Foro di Aosta.

ARTICOLO 21) CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito

<http://www.invallee.it/inva/index.php/ita/pagina/305> e di accettare il contenuto del

“Codice Etico” e del “Modello organizzativo D.Lgs 231/01” e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge 190/2012.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata dalla CUC grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ARTICOLO 22) CLAUSOLA FINALE

La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della CUC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali ac-

cordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Brissogne, li ____ ____ _____

IN.VA. S.p.A. CUC

Aon S.p.A.

Il Direttore Generale

Legale Rappresentante

Enrico ZANELLA

Andrea Alessandro PARISI

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Oggetto della Convenzione); Articolo 4 (Corrispettivi); Articolo 5 (Dura-

ta); Articolo 8 (Obbligazioni del Fornitore); Articolo 10 (Pagamento dei premi assicurativi); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Cauzione definitiva); Articolo 15 (Risoluzione convenzione); Articolo 18 (Trattamento dei dati); Articolo 22 (Clausola finale);

Brissogne, li ____ __ ____

Aon S.p.A.

Legale Rappresentante

Andrea Alessandro PARISI
